

ORIGINALE

N: 105 Reg. Delibere

N: 762 di Rep.

N: \_\_\_\_\_ di Prot.

# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

## PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del **27-07-15**

### OGGETTO

DISPOSIZIONI INERENTI IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI E LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI SCADUTI E DA TOMBE OGGETTO DI RINUNCIA.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

MASCHIETTO VITTORINO	P
VINALE STEFANO	P
TAMAI GIANNI	P
SUSANNA SILVIA	P
PERSICO ALFERIO	P

*Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO – Segretario Generale Comunale.*

*Il Sig. MASCHIETTO VITTORINO nella sua qualità di VICE SINDACO REGGENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.*

## LA GIUNTA COMUNALE

rilevato che sono venute a scadenza una settantina di concessioni cimiteriali – della durata di anni trentacinque – relative ad aree per l'edificazione di tombe di famiglia, loculi e nicchie ossario i cui contratti sono stati stipulati dopo il 24 aprile 1975, data di esecutività della deliberazione consiliare n. 38/1975 che modificò il regolamento comunale cimiteriale stabilendo in anni trentacinque la durata di tutte le concessioni cimiteriali;

considerato che il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 12 giugno 1995, prevede che la durata della concessione dei loculi e delle nicchie ossario sia di trentacinque anni mentre quella delle aree per le tombe di famiglia sia di novantanove anni;

tenuto conto che, con propria deliberazione n. 89 del 6 luglio 2015, sono state aggiornate le tariffe per le concessioni cimiteriali come segue:

- loculi 1 <sup>a</sup> – 2 <sup>a</sup> – 3 <sup>a</sup> fila	€ 2.246,00	per 35 anni
- loculi 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> fila	€ 1.350,00	idem
- nicchie	€ 318,00	idem
- area per cappella gentilizia	€ 816,00/mq.	per 99 anni
- area per cripta	€ 612,00/mq.	idem

richiamata la propria deliberazione n. 175 dell'1.10.2008, con la quale venivano stabiliti gli indirizzi operativi / tecnici in materia di concessioni cimiteriali e di lavori pubblici validi per entrambi i cimiteri comunali (capoluogo e Croce);

visto l'art. 81, c. 2 del vigente regolamento comunale cimiteriale nel quale è previsto che il rinnovo sia concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali dei cimiteri;

considerato che sono rimasti *quattro* loculi nel cimitero di Croce e *nessuno* in quello del capoluogo, si ritiene opportuno non concedere il rinnovo per i loculi scaduti essendo necessario che gli stessi rientrino nella disponibilità del Comune, al fine di poter far fronte alle future richieste;

ritenuto, viceversa, che possa essere concessa la possibilità di rinnovo della concessione per le aree utilizzate per le tombe di famiglia e per le nicchie ossario per un periodo di anni venti, decorrenti dalla scadenza originaria, previo pagamento della tariffa sopra indicata, rapportata a venti annualità;

tenuto conto, altresì, che, all'atto dell'estumulazione da loculo e da tomba, quasi sempre, i resti mortali non sono completamente mineralizzati ed è, pertanto, prevista la loro inumazione per un quinquennio per completare il processo di mineralizzazione, si ritiene di indirizzare i familiari verso la cremazione dei resti mortali, non disponendo all'interno dei cimiteri dello spazio per inumare gli "indecomposti".

A tal fine, si ravvisa l'opportunità di erogare ai concessionari dei loculi scaduti (o ai loro eredi) un contributo pari ad € 250,00;

vista la normativa vigente in materia di polizia mortuaria;

visto il parere favorevole del Responsabile di Servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

visto il parere favorevole del Responsabile del servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

visto, inoltre, il parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale;

con voti palesi favorevoli unanimi;

## DELIBERA

- 1) le concessioni scadute, relative alle aree utilizzate per l'edificazione di tombe di famiglia nel cimitero di Croce e nel capoluogo, possono essere rinnovate per la durata di anni venti, decorrenti dalla scadenza originaria, al costo di Euro 165,00/mq. per le cappelle gentilizie ed Euro 124,00/mq. per le cripte;
- 2) le concessioni scadute relative alle nicchie ossario nel cimitero di Croce e nel capoluogo, possono essere rinnovate per la durata di anni venti, decorrenti dalla data di scadenza originaria, al costo di Euro 182,00/cadauna;
- 3) per le ragioni indicate in premessa, le concessioni scadute relative ai loculi nel cimitero di Croce e nel capoluogo non possono essere rinnovate poiché detti loculi debbono rientrare nella disponibilità del Comune dopo che il concessionario o gli eredi avranno provveduto a togliere i resti mortali ivi sepolti;
- 4) di stabilire, per le ragioni indicate in premessa, l'erogazione di un contributo pari ad Euro 250,00, al concessionario del loculo scaduto (o ai suoi eredi) che, in relazione a quanto indicato nel precedente punto 3), dovrà estumulare il resto mortale e farlo cremare poiché non completamente mineralizzato;
- 5) in caso di rinuncia delle aree e delle nicchie ossario, conseguente il mancato rinnovo delle medesime, il concessionario o i suoi eredi dovranno provvedere a proprie spese a togliere i resti mortali dalle sepolture di cui trattasi, che, una volta svuotate, torneranno nella libera disponibilità del Comune per la successiva assegnazione ad altro richiedente. I resti mortali saranno posti nell'ossario comune salvo che i parenti non facciano richiesta di raccogliarli per deporli in sepolture private o nicchia - ossario;
- 6) ai rinunciatari delle aree ove sono state edificate le tombe di famiglia di cui al punto 5) viene riconosciuto un contributo pari ad Euro 250,00 per ciascun resto mortale da cremare, tumulato nella tomba da svuotare e non completamente mineralizzato;
- 7) i familiari dei defunti estumulati dal loculo scaduto o dalla tomba di famiglia che vanno a rinunciare, beneficiano del contributo di € 250,00 per ciascun resto mortale da cremare, fermo restando che dovranno provvedere, a proprie spese, oltre alla spesa della cremazione ivata (€ 483,68) anche agli altri costi che l'operazione comporta, di seguito elencati: manodopera per estumulazione (€ 50,00), cassa di cartone ivata (€ 54,45), trasporto al crematorio (€ 35,00 se si avvalgono della ditta individuata dal Comune), smaltimento della doppia cassa (€ 60,00);
- 8) di dichiarare, a seguito di separata votazione, con voti palesi favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4. comma del T.U.E.L. n. 267/2000.


\* \* \*

L:\S1-ag\zamuner.patrizia\proposte delib\indirizzi per rinnovo concessioni cimiteriali 2015.doc


per la regolarità tecnica, parere favorevole

  
Il Dirigente dell'Area Amministrativa  
DALLA FORZA ALESSANDRA

per la regolarità contabile, parere favorevole

  
Il Responsabile di Ragioneria  
MION ANDREA

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti  
nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi  
dell'ente, di cui all'art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole

  
Il Segretario Generale  
RUPIL ALESSANDRO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue



Il Presidente  
**MASCHIETTO VITTORINO**


Il Segretario Generale  
**RUPIL ALESSANDRO**

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 03-08-15 per **quindici giorni** consecutivi fino al giorno 18-08-15.

Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Li 03-08-15



Il Vice Segretario Comunale  
**DALLA ZORZA ALESSANDRA**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è **divenuta esecutiva**, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 13-08-15.

Li 13-08-15



Il Vice Segretario Comunale  
**DALLA ZORZA ALESSANDRA**